

ORDINANZA DELLA CORTE
28 giugno 2000 *

Nel procedimento C-116/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 del Trattato CE, dalla Cour d'appel di Parigi nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente contro

Claude Laguillaumie,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE), 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) nonché delle direttive del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), e 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 78, pag. 32), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti d'imballaggio (GU L 365, pag. 10),

* Lingua processuale: il francese.

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, L. Sevón (relatore) e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, A. LaPergola, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet, V. Skouris e dalla signora F. Macken, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

- 1 Con documento dal titolo «Ricorso nell'interesse della legge», non datato, pervenuto in cancelleria il 27 marzo 2000, la Cour d'appel di Parigi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE), 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) nonché delle direttive del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), e 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (GU L 78, pag. 32), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di procedimenti penali promossi a carico del signor Laguillaumie, imputato di aver scientemente e volontariamente omesso di provvedere o di far provvedere allo smaltimento o di contribuire allo smaltimento di prodotti generatori di rifiuti, messi in vendita o a disposizione dell'utente dall'impresa da lui diretta, infrazione prevista e punita dagli artt. 6-2° e 24 della legge 15 luglio 1975, n. 75/633, relativa allo smaltimento dei rifiuti e al recupero dei materiali (JORF 16 luglio 1975, pag. 7279), come precisati dal decreto 1° aprile 1992, n. 92-377, recante attuazione, per i rifiuti risultanti dall'abbandono degli imballaggi, della legge n. 75-633 (JORF 3 aprile 1992, pag. 5003).

3 Risulta in particolare dagli artt. 4 e 6 del decreto n. 92-377 che ogni produttore i cui prodotti sono commercializzati in imballaggi è tenuto a contribuire o a provvedere allo smaltimento di tutti i suoi rifiuti d'imballaggio. A tale scopo può affidare gli imballaggi usati a un ente autorizzato con provvedimento congiunto del Ministro dell'Ambiente, del Ministro dell'Economia, del Ministro dell'Industria, del Ministro dell'Agricoltura e del Ministro competente per gli enti autonomi territoriali.

4 Come esposte nella decisione di rinvio, le soluzioni che possono adottare gli imprenditori del settore per adempiere i loro obblighi in materia di smaltimento degli imballaggi di prodotti per uso familiare sono quindi le seguenti:

— versare contributi ad un ente autorizzato dalle pubbliche autorità ed incaricato di adempiere gli obblighi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti d'imballaggio, nel caso di specie la Eco Emballages SA (in prosieguo: la «Eco Emballages»), autorizzata dal 1993 dalle competenti autorità ai sensi del decreto n. 92/377,

— oppure creare un proprio sistema di raccolta e di smaltimento degli imballaggi da essi utilizzati.

5 Poiché il signor Laguillaumie non ha adottato né ha fatto adottare alcun provvedimento affinché la sua società adempisse gli obblighi in materia di smaltimento degli imballaggi, sono stati promossi procedimenti penali nei suoi confronti ad iniziativa del pubblico ministero.

6 Dal provvedimento di rinvio risulta che, citato per questi fatti dinanzi al Tribunal correctionnel di Auxerre, l'imputato è stato assolto in quanto il decreto n. 92-377 non sarebbe conforme alla direttiva 91/156.

7 Perseguito dinanzi alla Cour d'appel di Parigi, egli eccepisce che la Eco Emballages commette un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato. Egli ne deduce che la normativa francese sulla quale si basano le azioni penali nei suoi confronti viola i principi posti dagli artt. 30 e 36 del Trattato e che il decreto n. 92-377 è inoltre impreciso su taluni provvedimenti da attuare per contribuire allo smaltimento dei rifiuti.

8 La Cour d'appel così prosegue:

«Per questi motivi, dopo aver deliberato, questa Corte chiede il Vostro parere su una questione pregiudiziale vertente sulla compatibilità del decreto 1° aprile

1992 e dei decreti ministeriali 12 novembre 1992 e 30 agosto 1996, recanti autorizzazione della Eco Emballages per il recupero, a titolo esclusivo, nel territorio francese, di tutti i prodotti diversi dal vetro e dai medicinali, con i principi posti da

— l'articolo 85 del Trattato di Roma

— l'articolo 86 del Trattato di Roma

— la direttiva 18 marzo 1991, 91/156

— la direttiva (...) 28 marzo 1983 [83/189]

— gli articoli 30 e 36 del Trattato di Roma e (...) la direttiva (...) 20 dicembre 1994, 94/62».

9 La Cour d'appel indica che sono allegati al ricorso le disposizioni di legge, il controricorso del signor Laguillaumie e la «fotocopia del procedimento» istruito contro quest'ultimo dalla Direction départementale de la concurrence, de la consommation e de la répression des fraudes.

10 Va previamente rilevato che la questione è stata posta mediante un documento non datato, dal titolo «Ricorso nell'interesse della legge». Pur se siffatta forma

non è abituale, non spetta tuttavia alla Corte, data la ripartizione delle funzioni fra essa e il giudice nazionale proponente, accertare se il provvedimento con cui è stata adita sia stato adottato da tale giudice in modo conforme alle norme del diritto nazionale in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura (v., in tal senso, sentenza 14 gennaio 1982, causa 65/81, Reina, Racc. pag. 33, punto 7).

- 11 Occorre inoltre ricordare che, secondo la sua costante giurisprudenza, la Corte, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 234 CE, non è competente a statuire sulla compatibilità di una norma nazionale con il diritto comunitario (sentenza 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di Salò/X, Racc. pag. 2545, punto 15).
- 12 La Corte può tuttavia ricavare dal testo delle questioni formulate dal giudice nazionale, tenendo conto dei dati da questo forniti, gli elementi attinenti all'interpretazione del diritto comunitario onde consentire a detto giudice di risolvere il problema giuridico sottopostogli (sentenza Pretore di Salò/X, citata, punto 16).
- 13 Infine, si deve accertare se il provvedimento di rinvio contenga gli elementi necessari che consentono alla Corte di pervenire ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale, dopo aver sentito gli interessati di cui all'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia.
- 14 A tal riguardo occorre ricordare che le informazioni fornite nei provvedimenti di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire utili soluzioni, ma anche a dare ai governi degli Stati membri e agli altri interessati la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia (ordinanza 2 marzo 1999, causa C-422/98, Colonia Versicherung e a., Racc. pag. I-1279, punto 5). Tocca alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della citata disposizione, agli interessati vengono notificati solo i provvedimenti di rinvio (sentenza 1° aprile

1982, cause riunite 141/81 - 143/81, Holdijk e a., Racc. pag. 1299, punto 6; ordinanza 13 marzo 1996, causa C-326/95, Banco de Fomento e Exterior, Racc. pag. I-1385, punto 7, e sentenza 13 aprile 2000, causa C-176/96, Lehtonen e Castors Braine, Racc. pag. I-2681, punto 23).

15 Da una giurisprudenza costante risulta che l'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o almeno spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono basate (v., in particolare, sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite da C-320/90 a C-322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I-393, punto 6; ordinanze 19 marzo 1993, causa C-157/92, Banchemo, Racc. pag. I-1085, punto 4; 30 aprile 1998, cause riunite C-128/97 e C-137/97, Testa e Modesti, Racc. pag. I-2181, punto 5; 8 luglio 1998, causa C-9/98, Agostini, Racc. pag. I-4261, punto 4; Colonia Versicherung e a., citata, punto 4, e sentenza Lehtonen e Castors Braine, citata, punto 22).

16 La Corte ha altresì sottolineato che è importante che il giudice di rinvio indichi le ragioni precise che lo hanno indotto ad interrogarsi sull'interpretazione del diritto comunitario ed a ritenere necessaria una pronuncia pregiudiziale della Corte (ordinanze 25 giugno 1996, causa C-101/96, Italia Testa, Racc. pag. I-3081, punto 6; Testa e Modesti, citata, punto 15, e Agostini, citata, punto 6). Così, la Corte ha affermato che è indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle norme comunitarie di cui chiede l'interpretazione e sul nesso che egli stabilisce tra le dette norme e la normativa nazionale che si applica alla controversia (ordinanza 7 aprile 1995, causa C-167/94, Grau Gomis e a., Racc. pag. I-1023, punto 9).

17 Si deve tuttavia rilevare che il provvedimento di rinvio non contiene sufficienti indicazioni che possano soddisfare tali requisiti.

18 In particolare, il giudice di rinvio non chiarisce il nesso che esiste tra ciascuna delle norme di cui chiede l'interpretazione e la situazione di fatto o la normativa

nazionale applicabile. Fra l'altro non precisa né quale potrebbe essere l'abuso di posizione dominante contestato con riguardo all'art. 86 del Trattato né quale sia la disposizione nazionale la cui valutazione da parte sua richiederebbe la previa interpretazione della direttiva 83/189.

- 19 Mancando tali indicazioni, non si può delimitare il problema concreto d'interpretazione che potrebbe essere sollevato relativamente a ciascuna delle norme del diritto comunitario di cui il giudice chiede l'interpretazione. Ora, il requisito della precisazione del contesto fattuale e normativo vale in modo particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse (ordinanza Banchemer, citata, punto 5, e sentenza Lehtonen e Castors Braine, citata, punto 22).
- 20 Certo, il giudice di rinvio precisa che allega alla sua domanda il controricorso del signor Laguillaumie ed il fascicolo del procedimento nazionale.
- 21 Pur se tali documenti possono chiarire il contesto nel quale la questione è stata posta, occorre tuttavia ricordare che l'art. 234 CE istituisce, tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali, un procedimento di cooperazione diretta nel corso del quale le parti della causa principale sono solo invitate a presentare osservazioni entro i limiti tracciati dal giudice di rinvio (ordinanza 28 aprile 1998, causa C-116/96 REV, Reisebüro Binder, Racc. pag. I-1889, punto 7).
- 22 Nei limiti fissati dall'art. 234 CE, spetta quindi ai soli giudici nazionali decidere del principio e dell'oggetto di un eventuale rinvio alla Corte (ordinanza Reisebüro Binder, citata, punto 8).

- 23 Tocca pertanto al giudice di rinvio chiarire, nello stesso provvedimento di rinvio, l'ambito fattuale e normativo della causa principale, i motivi che l'hanno indotto ad interrogarsi sull'interpretazione di determinate norme comunitarie in particolare e il nesso che egli stabilisce tra tali norme e la normativa nazionale che si applica alla suddetta causa.
- 24 E' il provvedimento di rinvio che serve di base al procedimento che si svolge dinanzi alla Corte. Com'è stato ricordato nel punto 14 della presente ordinanza, solo questo provvedimento viene peraltro notificato agli interessati, in particolare agli Stati membri, corredato di una traduzione nella lingua ufficiale di ciascuno Stato, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia.
- 25 Per questo, in una causa in cui il giudice di rinvio considerava riprodotte nella sua ordinanza le conclusioni delle ricorrenti, l'esposizione dei fatti nonché le tesi e gli argomenti prospettati nelle conclusioni delle parti della causa principale, la Corte ha affermato che il fatto che il giudice nazionale faccia riferimento alle osservazioni delle parti della causa principale, le quali peraltro possono contenere esposizioni difformi della controversia dinanzi ad esso pendente, non può garantire la possibilità di presentare osservazioni di cui gli interessati dispongono ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia (ordinanza Colonia Versicherung e a., citata, punto 8).
- 26 Di conseguenza, occorre dichiarare, ai sensi degli artt. 92 e 103, n. 1, del regolamento di procedura, che la questione sottoposta alla Corte è manifestamente irricevibile.

Sulle spese

- 27 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

così dispone:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Parigi, con provvedimento pervenuto alla Corte il 27 marzo 2000, è irricevibile.

Lussemburgo, 28 giugno 2000

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G.C. Rodríguez Iglesias